

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 20 agosto 2005

Si pubblica normal mente 110 copie ed ogni mese
Si pubblica in un'edizione a Roma n. 500.000

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

- Il BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distretti fascicoli:
- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
 - 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III: alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685074-5076. Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendite dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

SOMMARIO

PARTE I

ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 15 luglio 2005, n. 522.

Struttura di staff «Coordinamento delle attività in materia di trattamento dei dati personali» della Segreteria Generale. Delega funzioni concernenti gli adempimenti relativi alla «Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali e delle Province autonome» Pag. 5

ATTI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO
16 agosto 2005, n. 344.

Stagione venatoria 2005/2006. Esercizio della caccia nel giorno 1° settembre 2005 Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO
16 agosto 2005, n. 345.

Stagione venatoria 2005/2006. Variazione decreto n. 280 del 12 luglio 2005 Pag. 9

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEGLI ASSESSORI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 maggio 2005, n. 260.

Legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2, art. 44: Istituzione della Fondazione di partecipazione «Insieme dopo di Noi» per l'assistenza ai disabili gravi successivamente alla perdita dei propri familiari. Approvazione schema di Statuto e studio di fattibilità Pag. 12

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 giugno 2005, n. 603.

Legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, art. 12, comma 2. Approvazione della modifica allo statuto dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica (A.T.E.R.) della Provincia di Roma. Pag. 38

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2005, n. 684.

Avviso pubblico per l'acquisizione di disponibilità per la nomina dei direttori generali delle Aziende sanitarie del Lazio e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale (I.Z.S.) della Regione Lazio e Toscana. Presa d'atto degli elenchi redatti dalla Commissione di Esperti ex art. 8 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e successive modificazioni Pag. 40

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

4 MAR. 2005

ADDI' 4 MAR. 2005

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
CIOCCHETTI	Luciano	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			


ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
.....OMISSIS

ASSENTI: STORACE - FORMISANO - GARGANO - PRESTAGIOVANNI
ROBILOTTA - VERZASCHI -

DELIBERAZIONE N. - 260 -

OGGETTO:

L.R. 27 Febbraio 2004, n°2 -art.44: Istituzione della fondazione di partecipazione "Insieme dopo di noi" per l'assistenza ai disabili gravi successivamente alla perdita dei propri familiari. Approvazione schema di statuto e studio di fattibilità





260 - 4 MAR. 2005

Oggetto: L.R. 27 febbraio 2004, n. 2 – art. 44: istituzione della Fondazione di partecipazione “Insieme dopo di Noi” per l’assistenza ai disabili gravi successivamente alla perdita dei propri familiari. Approvazione schema di Statuto e studio di fattibilità.


LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Famiglia e Servizi Sociali;

- VISTA** la Legge Regionale 18 Febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Regolamento Regionale 6 Settembre 2002, n. 1 concernente l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale;
- VISTO** il Libro I, titolo II, capo II del Codice Civile approvato con Regio Decreto del 16 Marzo 1942, n. 262, per la parte riguardante le disposizioni sulle fondazioni;
- VISTA** la Legge 28 Novembre 2000, n. 328 riguardante: “*Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*”;
- VISTA** la Legge 23 Dicembre 2000, n. 388 che all’Art. 81 destina una quota del Fondo Nazionale per le politiche sociali per il finanziamento di un programma di interventi svolti da Associazioni e/o Organizzazioni di Volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore dell’assistenza ai soggetti con handicap grave di cui all’Art. 3 – Comma 3 della Legge 5 Febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni, per la cura e l’assistenza dei predetti soggetti successivamente alla perdita dei loro familiari;
- VISTA** la L.R. 27 febbraio 2004, n. 2 – art. 44 il quale recita che “*al fine di fornire un sostegno concreto alle persone disabili gravi prive dei propri familiari, la Regione promuove l’istituzione di una Fondazione senza scopo di lucro a cui possono partecipare sia soggetti pubblici sia soggetti privati e che preveda tra le sue finalità quella di costituire un fondo per il finanziamento di progetti finalizzati all’assistenza dei disabili gravi privi dei propri familiari e gestiti da organizzazioni senza scopo di lucro*”;
- VISTA** la D.G.R. 17 Ottobre 2003, n. 1010, la quale ha previsto la costituzione di un gruppo di lavoro, composto, tra l’altro, da esponenti provenienti dal settore delle Fondazioni *non profit*, incaricato di compiere uno studio di fattibilità per la costituzione di una Fondazione di Partecipazione che si occupi dell’assistenza ai disabili gravi successivamente alla perdita dei propri familiari, e che elabori (il Gruppo di Lavoro) altresì, una bozza di Atto costitutivo e di Statuto della Fondazione medesima;
- VISTO** il D.P.G.R. 16 Aprile 2004, n. T0120 con il quale è stato formalmente istituito il Gruppo di Lavoro predetto incaricato di svolgere i compiti e le funzioni di cui alla citata D.G.R. n. 1010/03;
- PRESO ATTO** che il Gruppo di Lavoro anzidetto, in varie sedute, da cui ultima la seduta del 12 Ottobre 2004, ha predisposto: 1) una bozza di Statuto per la costituzione della Fondazione di Partecipazione predetta; 2) uno studio di fattibilità finalizzato alla costituzione della Fondazione di Partecipazione;
- VISTA** la nota Prot. n° 116063 del 13 ottobre 2004 con la quale il Dipartimento Sociale – Direzione Regionale Famiglia e Servizi alla Persona, trasmetteva la bozza di Statuto per la costituzione della Fondazione di partecipazione



260 - 4 MAR. 2005 *G*



elaborata dal gruppo di lavoro predetto al Dipartimento Istituzionale – Direzione Regionale Affari Giuridici e Legislativi – al fine di ottenerne un parere nel merito sotto il profilo tecnico-giuridico;

la nota Prot. 9882 del 26 gennaio 2005 di trasmissione del parere predetto, nella quale la Direzione Regionale Affari Giuridici e Legislativi ha dichiarato di aver riformulato, sotto il profilo tecnico-giuridico la bozza di Statuto suddetta di intesa con la struttura competente in materia;

pertanto, opportuno istituire una Fondazione di Partecipazione che costituisce un modello organizzativo che consente di non rinunciare ai vantaggi istituzionali tipici delle Fondazioni classiche e che tuttavia è contraddistinto da una maggiore flessibilità dovuta alla struttura aperta dell'Ente e che può rappresentare uno strumento duttile ed un'opportunità operativa per soggetti pubblici e privati che operano sinergicamente per un'utilità sociale, rappresentata dall'Assistenza ai disabili gravi successivamente alla perdita dei propri familiari, mediante la costituzione di un fondo per il finanziamento di progetti finalizzati e gestiti da organizzazioni senza scopo di lucro; che la procedura di consultazione e concertazione con le parti sociali non è stata esperita in quanto tale provvedimento non ha natura programmatoria generale;

RITENUTO

CONSIDERATO

all'Unanimità

DELIBERA

Per le motivazioni indicate nelle premesse che si intendono integralmente richiamate:


- a) Di promuovere la costituzione della Fondazione di partecipazione di cui alle premesse, quale membro fondatore promotore.
- b) Di approvare l'allegato schema di statuto della costituenda Fondazione di partecipazione, predisposta dal Gruppo di lavoro di cui alla D.G.R. 17 ottobre 2003, n. 1010 e riformulata sotto il profilo tecnico-giuridico di intesa con la struttura competente dal Dipartimento Istituzionale – Direzione Regionale Affari Giuridici e Legislativi con la nota Prot. n° 9882 del 26 gennaio 2005.
- c) Di approvare l'allegato "studio di fattibilità" finalizzato alla costituzione della Fondazione di partecipazione predisposto dal gruppo di lavoro di cui alla D.G.R. 17 Ottobre 2003, n. 1010.
- d) Di autorizzare il Presidente della Regione Lazio o suo delegato alla sottoscrizione dell'Atto costitutivo della Fondazione di partecipazione di cui alla Lettera a);
- e) Per le finalità di cui alla Lettera a) la somma destinata è pari ad €. 1.000.000,00 da valere sul Bilancio di Previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2005.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.


IL VICE PRESIDENTE: F.to Giorgio SIMEONI

IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

- 7 MAR. 2005



**STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
"INSIEME DOPO DI NOI"**



Art. 1

(Costituzione)

E' costituita, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2, la Fondazione denominata "Insieme dopo di noi", cui possono partecipare sia soggetti pubblici sia soggetti privati. La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di fondazioni del codice civile e leggi collegate. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. Gli eventuali utili dovranno essere reinvestiti per perseguire gli scopi della Fondazione.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito della Regione Lazio, a favore di disabili e di enti che svolgono attività attinenti agli scopi istituzionali della Fondazione stessa.

Art. 2

(Sede)

La Fondazione, in fase di avvio, per i primi dodici mesi, ha sede in Roma presso la Regione Lazio – Dipartimento Sociale – Direzione regionale Famiglia e servizi alla persona – Viale del Caravaggio n. 99. Eventuali cambi di sede non comportano modifiche statutarie, purchè avvengano all'interno del territorio della Regione Lazio. Possono essere costituite sedi in Italia e all'estero per lo svolgimento, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, di attività di promozione, nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Art. 3

(Finalità)

La Fondazione persegue la finalità di fornire un sostegno concreto alle persone disabili gravi prive dei propri familiari ovvero in situazioni di precarietà, senza distinzione di nazionalità, cultura,



razza, religione, censo, sesso, condizione sociale o politica, rendendosi parte attiva e istituzionale nella tutela dei diritti umani.

La Fondazione, a tal fine, si propone:

- a) come centro di coordinamento delle varie realtà dedicate all'assistenza di persone disabili sopra indicate, per migliorare la loro qualità di vita e mantenere lo stesso standard che era garantito loro dalla famiglia;
- b) come centro di raccolta, studio, creazione di banche dati, ricerca e diffusione di notizie concernenti il mondo della disabilità nell'ambito nazionale ed internazionale;
- c) come punto di coordinamento e sostegno finanziario di iniziative dirette a creare sinergie tra istituzioni, enti pubblici o privati, per il miglior raggiungimento degli scopi istituzionali della Fondazione, anche mediante la costituzione di un fondo per il finanziamento di progetti finalizzati all'assistenza dei disabili gravi privi dei propri familiari ovvero in situazioni di precarietà e gestiti da organizzazioni senza scopo di lucro.

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle di cui al presente articolo, ad eccezione di attività ad esse direttamente connesse e comunque in via non prevalente.


Art. 4

(Attività strumentali, accessorie e connesse)

Per il raggiungimento delle proprie finalità, così come indicate all'articolo 3, la Fondazione può:

- a) compiere, nei limiti di legge e del presente statuto e nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari, nonché, previa deliberazione del Consiglio generale, contrarre debiti con le società di cui detiene partecipazioni, dare o ricevere garanzie dalle stesse per un ammontare massimo complessivo pari al 10 per cento del proprio patrimonio, risultante dall'ultimo bilancio approvato, nei limiti, comunque, di un importo complessivo pari al 20 per cento del suddetto patrimonio;
- b) promuovere ricerche, seminari ed incontri di studiosi italiani e stranieri, a fini di scambio tra l'area regionale laziale ed altre aree culturali e sociali nazionali e internazionali, concernenti tutti gli aspetti relativi all'assistenza del disabile;
- c) avvalersi della collaborazione di enti pubblici o privati, aventi analoghe finalità, stipulando convenzioni;
- d) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comunque posseduti o detenuti;



- 
- e) partecipare ad associazioni, istituzioni ed enti, pubblici e privati, la cui attività sia finalizzata direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
 - f) istituire premi e borse di studio;
 - g) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di raccolta di fondi anche attraverso l'attuazione o la partecipazione a spettacoli, mostre, o a qualunque altra forma di aggregazione.



Art. 5
(Vigilanza)

L'autorità competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 6
(Patrimonio)

Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statuari.

Fanno parte del patrimonio:

- a) il fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro, beni mobili e immobili o altra utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati dal fondatore promotore, dai fondatori e da altri partecipanti;
 - b) i beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati;
 - c) le elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
 - d) la parte di rendite non utilizzata che, con deliberazione del consiglio di amministrazione, vengano destinate al patrimonio;
 - e) i contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali, da altri enti pubblici o da privati.
- 
- 

Art. 7
(Fondo di gestione)

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione, svolte anche in regime di convenzione;
- b) da eventuali donazioni e disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinati al fondo patrimoniale;
- c) dai contributi dei fondatori e dei partecipanti;
- d) da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali, da altri enti pubblici o da privati che non siano espressamente destinati al fondo patrimoniale.

Le rendite e le risorse del fondo di gestione devono essere impiegate per il funzionamento della Fondazione e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 8
(Esercizio finanziario)

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 ottobre il Consiglio generale approva il bilancio economico di previsione annuale dell'esercizio successivo ed entro il 30 marzo successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Sia il bilancio preventivo che quello consuntivo devono essere inoltrati ai fondatori insieme alla relazione sull'andamento della gestione e alla relazione del collegio dei revisori. Copia del bilancio consuntivo, unitamente al verbale della seduta del consiglio in cui è stato approvato, deve essere depositata nei modi previsti dalla legge.

La Fondazione non distribuisce o assegna quote di utili e di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economica, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli eventuali utili devono essere reinvestiti per perseguire gli scopi della Fondazione.

Art. 9
(Membri della Fondazione)



I membri della Fondazione si dividono in:

- a) fondatore promotore,
- b) fondatori
- c) partecipanti.

Art. 10

(Fondatore promotore)

Il fondatore promotore è, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2, la Regione Lazio, che sottoscrive l'atto costitutivo.

Art. 11

(Fondatori)

Possono divenire fondatori, con deliberazione adottata dal Consiglio generale, i soggetti pubblici o privati, comprese le persone fisiche che, in fase di avvio e comunque entro dodici mesi dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo, contribuiscono al patrimonio della Fondazione mediante un contributo in denaro o in beni immobili non inferiore ad euro cinquemila.

I fondatori debbono godere dei diritti civili, politici e avere una condotta corretta; non debbono essersi resi protagonisti di atti ingiuriosi o comunque lesivi dell'immagine e del decoro delle persone portatrici di disabilità, anche non assistite direttamente dalla Fondazione, accertati giudizialmente.

Art. 12

(Partecipanti)

Possono ottenere la qualifica di partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione ed impegnandosi a rispettare le norme contenute nello statuto, vi aderiscono anche successivamente alla sua costituzione e contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei fini della Fondazione, mediante contributi in denaro, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio



generale ai sensi dell'articolo 15, ovvero con un'attività professionale, di particolare rilievo e di utilità per la Fondazione, o con l'attribuzione di beni immobili o beni strumentali. I partecipanti possono destinare il proprio contributo a specifici progetti ed attività nell'ambito delle finalità della Fondazione.

I Partecipanti debbono godere dei diritti civili, politici e avere una condotta corretta; non debbono essersi resi protagonisti di atti ingiuriosi o comunque lesivi dell'immagine e del decoro delle persone portatrici di disabilità, anche non assistite direttamente dalla Fondazione, accertati giudizialmente.

Art. 13

(Organi della Fondazione)

Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente della Fondazione;
- b) il Consiglio generale, con funzione di organo di indirizzo;
- c) il Consiglio di amministrazione, con funzione di organo di amministrazione;
- d) il Collegio dei revisori, con funzione di organo di controllo;
- e) il Comitato etico-scientifico;
- f) il Segretario generale.

Tutte le cariche sono gratuite, ad esclusione della carica di Segretario generale. Il Consiglio di amministrazione, sentito il Collegio dei revisori, stabilisce annualmente l'importo dovuto a titolo di rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento delle funzioni dei vari organi.

Art. 14

(Presidente della Fondazione)

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio generale, su proposta della maggioranza dei fondatori, tra personalità aventi i requisiti di onorabilità e professionalità. Egli dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Il Presidente:

- a) ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio;

- b) convoca e presiede il Consiglio generale e il Consiglio di amministrazione e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, coadiuvato dal Segretario generale.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne adempie le funzioni il Vice Presidente.

Art. 15

(Il Consiglio generale. Competenze)

Il Consiglio generale è composto da:

- a) il fondatore promotore - Regione Lazio, rappresentata dal Presidente della Regione o dall'assessore competente in materia da lui delegato;
- b) i fondatori, rappresentati dal rappresentante legale o proprio delegato;
- c) i partecipanti, rappresentati dal rappresentante legale o proprio delegato.

Sono di esclusiva competenza del Consiglio generale le attribuzioni ad esso riservate dalla legge e dal presente statuto e, in particolare, le deliberazioni concernenti:

- a) la modificazione dello statuto;
- b) la nomina del Presidente della Fondazione, su indicazione della maggioranza dei fondatori, e del Vice Presidente;
- c) la nomina e, ove ricorra una giusta causa, la revoca dei singoli componenti del Collegio dei revisori;
- d) la nomina del Segretario generale, su indicazione della maggioranza dei fondatori, la determinazione del compenso, sentito il Collegio dei revisori, la verifica della sussistenza dei suoi requisiti e, in caso di mancanza dei requisiti stessi, l'adozione dei provvedimenti conseguenti;
- e) la nomina di tre membri del Consiglio di amministrazione;
- f) l'approvazione e le modificazioni dei regolamenti interni;
- g) l'importo del contributo minimo annuo per la partecipazione alla Fondazione;
- h) l'istituzione di commissioni consultive o di studio nell'ambito delle proprie attribuzioni, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni e la composizione;
- i) l'approvazione del bilancio economico di previsione annuale, entro il mese di ottobre di ogni anno, relativo agli obiettivi e alle linee di operatività e di intervento per l'esercizio successivo;
- l) l'approvazione del bilancio consuntivo e della relazione sulla gestione;
- m) la determinazione di programmi pluriennali di attività con riferimento alla necessità del territorio, individuando i settori, tra quelli previsti dallo statuto, ai quali destinare le risorse

tempo per tempo disponibili e definendo, in linea di massima, gli obiettivi, le linee di operatività e le priorità degli interventi;

- n) lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio;
- o) l'esclusione dei fondatori e dei partecipanti privi dei requisiti previsti dal presente statuto ed eventualmente da un successivo regolamento interno.

Art. 16

(Adunanze e deliberazioni del Consiglio generale)

Il Consiglio generale è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Il Consiglio generale si riunisce almeno una volta ogni tre mesi presso la sede della Fondazione o altrove ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno un terzo dei componenti o il Collegio dei revisori.

Gli avvisi di convocazione, firmati congiuntamente dal Presidente e dal Segretario generale, contenenti l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti a mezzo raccomandata o telefax o e-mail, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, al domicilio dei singoli componenti del Consiglio generale e del Collegio dei revisori; in caso di urgenza la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica o qualunque altro mezzo idoneo almeno un giorno prima di quello fissato per la riunione.

Il Presidente ha diritto di voto nelle adunanze e nelle deliberazioni.

Il Consiglio generale si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei componenti; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti, purché vi sia la maggioranza dei fondatori. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni concernenti la nomina del Presidente, lo scioglimento della Fondazione, la modifica dello statuto, l'approvazione dei regolamenti della Fondazione, il quorum costitutivo e quello deliberativo sono determinati secondo il metodo del voto ponderato sulla base di punti/voto in disponibilità del Consiglio generale. L'ottanta per cento dei punti/voto è attribuito al fondatore promotore e ai fondatori; il restante venti per cento è attribuito ai rappresentati dei partecipanti. I punti/voto spettanti al fondatore promotore e ai fondatori sono suddivisi in parti eguali; nel caso in cui uno di essi non voglia ovvero non possa partecipare alla riunione, il numero dei suoi punti/voto

si cumula con quello spettante al fondatore presente alla riunione, delegato dal fondatore assente. La stessa procedura si applica nel caso di assenza di uno o più partecipanti. Ciascuno dei fondatori o partecipanti non può, comunque, recare più di una designazione. Il Consiglio generale si riunisce validamente, per la discussione dei suddetti argomenti, in prima convocazione con la presenza dell'ottanta per cento dei punti/voto assegnati. In seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza dei due terzi dei punto/voto assegnati. Le deliberazioni sono validamente adottate con il voto favorevole del sessantasei per cento dei punti/voto assegnati. In ogni caso, sia in prima sia in seconda convocazione, devono essere presenti almeno tre fondatori.

Le riunioni del Consiglio generale sono validamente costituite anche quando sono tenute a mezzo di videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e dagli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti attinenti a tali argomenti e che di quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi questi presupposti, la riunione del Consiglio generale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve trovarsi anche il segretario della riunione ai fini della stesura del relativo verbale.

In sede di prima riunione, convocata e presieduta dal rappresentante della Regione Lazio, il Consiglio generale provvede alla nomina degli organi statutari di propria competenza.

Art. 17

(Il Consiglio di amministrazione. Competenze)

Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri:

- a) il Presidente della Fondazione, che ne è membro di diritto e che la presiede;
- b) il rappresentante del fondatore promotore, che ne è membro di diritto;
- c) altri tre membri, nominati dal Consiglio generale.

I componenti del Consiglio di amministrazione devono possedere adeguate conoscenze specifiche in materie inerenti ai settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione e devono avere maturato un'esperienza operativa nell'ambito della professione o in campo imprenditoriale o accademico o aver espletato funzioni direttive o di amministrazione presso enti pubblici o privati, anche in riferimento ai settori finanziari e mobiliari. Debbono godere dei diritti civili, politici e avere una condotta corretta.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Se nel corso del mandato vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più membri del Consiglio di amministrazione, il Presidente della Fondazione convoca tempestivamente il Consiglio generale per la integrazione del Consiglio di amministrazione. Il mandato di coloro che sono nominati in sostituzione ha durata pari a quella del periodo residuo di mandato dei predecessori.

Il Consiglio di amministrazione esercita tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, salvo quelli espressamente riservati ad altro organo dalla legge o dal presente statuto.

In particolare, sono di esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione le deliberazioni concernenti:

- a) la gestione operativa della Fondazione nel quadro della programmazione definita dal Consiglio generale nonché ogni altra attività inerente ai compiti della Fondazione;
- b) la predisposizione del bilancio consuntivo e della relazione sulla gestione;
- c) la predisposizione del bilancio economico di previsione annuale;
- d) la predisposizione dei regolamenti interni concernenti la struttura operativa, ivi comprese le norme relative all'organico ed al trattamento del personale;
- e) l'assunzione del personale dipendente e l'accensione dei rapporti di lavoro di qualsiasi natura;
- f) l'esercizio dei diritti di voto derivanti dal possesso di partecipazioni societarie e le nomine e le designazioni di competenza della Fondazione.

Il Consiglio di amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti o al Segretario generale ovvero a dipendenti particolari poteri, determinando i limiti della delega. I titolari di deleghe provvedono a fornire adeguata informativa in ordine all'esercizio dei poteri delegati.

Art. 18

(Adunanze e deliberazioni del Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal componente del Consiglio di amministrazione più anziano per nomina o, in subordine, per età anagrafica.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta al mese presso la sede della Fondazione o altrove e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno tre componenti o il Collegio dei revisori.

Gli avvisi di convocazione, firmati congiuntamente dal Presidente e dal Segretario generale, contenenti l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti a mezzo raccomandata o telefax o e-mail, almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione, al domicilio dei singoli componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori; in caso di urgenza la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica o qualunque altro mezzo idoneo almeno un giorno prima di quello fissato per la riunione.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

Alle riunioni deve in ogni caso partecipare il Segretario generale, con funzione verbalizzante e di consulenza legale.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti validi; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono validamente costituite anche quando sono tenute a mezzo di videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e dagli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti attinenti a tali argomenti e che di quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi questi presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve trovarsi anche il segretario della riunione ai fini della stesura del relativo verbale.

Art. 19

(Il Collegio dei revisori)

Il Collegio dei revisori è composto dal Presidente del Collegio, da due membri effettivi e da due supplenti, iscritti nel registro dei revisori contabili.

Il Presidente e i membri del Collegio dei revisori sono nominati dal Consiglio generale.

In caso di impedimento del Presidente del Collegio dei revisori, la Presidenza è assunta dal membro più anziano di età.

I componenti del Collegio dei revisori restano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.

Alla scadenza del mandato il Collegio dei revisori resta in carica fino all'insediamento del nuovo organo.

Se un membro effettivo viene sospeso subentra fino alla cessazione della causa di sospensione il supplente più anziano d'età.

Se nel corso del mandato viene a mancare per qualsiasi motivo un membro effettivo, subentra il membro supplente più anziano d'età, che resta in carica sino alla successiva riunione del Consiglio generale, il quale deve provvedere all'integrazione dell'organo. Il mandato di colui che è nominato in sostituzione ha durata pari a quella del periodo residuo di mandato del predecessore.

Il collegio dei revisori vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio economico di previsione annuale e consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

I membri del Collegio dei revisori assistono alle riunioni del Consiglio generale e del Consiglio di amministrazione senza diritto di voto.

Il Collegio dei revisori deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi.

Gli accertamenti, i rilievi e le proposte del Collegio dei revisori devono risultare da apposito registro tenuto a cura del Presidente del Collegio.

Art. 20

(Il Comitato etico-scientifico)

Il Comitato etico-scientifico è l'organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio generale tra le persone fisiche e giuridiche e le istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e professionalità, nelle materie d'interesse della Fondazione.

Il Comitato etico-scientifico ha funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra attività per la quale gli organi della Fondazione ne richiedano espressamente il parere.

I membri del Comitato etico-scientifico durano in carica sino all'approvazione del bilancio del terzo anno successivo alla nomina e sono confermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità, decadenza o revoca.

Il Comitato etico-scientifico è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione ovvero da persona dal medesimo designata.

Il Segretario generale ha la funzione di individuare funzioni specifiche, compiti nonché formule di funzionamento del Comitato etico-scientifico.

Art. 21
(Segretario generale)

Il Segretario generale provvede all'organizzazione amministrativa e alla gestione del personale della Fondazione, del quale si avvale per lo svolgimento delle sue funzioni.

Il Segretario generale è nominato dal Consiglio generale, su indicazione della maggioranza dei fondatori, ed è scelto tra persone di elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo gestionale ed amministrativo della Fondazione, che abbiano maturato esperienza almeno per un triennio nell'ambito della libera professione o in posizioni di responsabilità presso enti o aziende di dimensioni adeguate.

Il Segretario generale partecipa alle riunioni del Consiglio generale e del Consiglio di amministrazione con funzioni consultive, propositive e verbalizzanti; partecipa inoltre alle riunioni delle Comitato etico-scientifico, formulando anche le norme di indirizzo e funzionamento del medesimo; provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni del Consiglio generale e del Consiglio di amministrazione ed esegue le deliberazioni stesse, firmando la corrispondenza e gli atti relativi; adotta atti o categorie di atti per i quali abbia avuto delega.

In caso di assenza o impedimento, il Segretario generale è sostituito da persona all'uopo delegata dal medesimo.

Art. 22
(Durata e scioglimento)

La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, il patrimonio viene devoluto con deliberazione del Consiglio generale, che nomina anche uno o più liquidatori, ad altri enti con finalità analoghe o con fini di pubblica utilità.

Art. 23
(Clausola di rinvio)



Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, ai fini della gestione e della conduzione delle attività della Fondazione si rinvia alle disposizioni del codice civile e alle norme vigenti in materia.


Art. 24

(Norme transitorie)

Per le esigenze del primo esercizio, in deroga a quanto previsto nel presente statuto, la Fondazione fa ricorso, per le spese di gestione, al patrimonio di cui all'articolo 6, nei limiti stabiliti dal Consiglio generale nella prima assemblea, fermo restando l'obbligo di reintegrare il patrimonio stesso.



FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE "INSIEME DOPO DI NOI"



Studio di fattibilità

ALLEG. alla DELIB. N. 260

DEL 4 MAR. 20

1. Contesto dello studio di fattibilità e descrizione dell'oggetto.

Il presente studio di fattibilità si propone di esaminare la costituzione della *Fondazione di partecipazione "Insieme dopo di noi"*, la cui proposta di Statuto è stata elaborata dalla scrivente gruppo di lavoro, istituito con Decreto Del Presidente della Regione Lazio n.T0210 del 16.04.04. La *Fondazione di partecipazione "Insieme dopo di noi"* è un'istituzione senza scopo di lucro che ha come principali scopi statutari la tutela dei diritti delle persone disabili gravi privi dei familiari, e la costituzione di un fondo di garanzia per il finanziamento di progetti, gestiti da organizzazioni senza scopo di lucro che svolgono attività attinenti agli scopi istituzionali della Fondazione.

La costituzione di tale *Fondazione* nasce dalle esigenze delle famiglie che hanno la necessità di trovare soluzioni adeguate alla vita dei disabili che vivono all'interno del loro nucleo, nel momento in cui l'appoggio personale e finanziario fornito direttamente dai familiari viene a mancare, e dalle molteplici realtà delle organizzazioni ed enti che direttamente si occupano di assistenza ai disabili nel territorio della Regione e che potrebbero essere interlocutori della *Fondazione*, come sostenitori o fruitori dei benefici che la *Fondazione* può erogare.

La *Fondazione di partecipazione* in questo contesto, poiché è strumento flessibile, rappresenta il mezzo giuridico più idoneo per far convergere le attività delle Associazioni, Fondazioni e strutture che ad ogni titolo operano sul territorio da un lato, e le esigenze delle famiglie in difficoltà dall'altro; si propone altresì di intervenire nell'ambito della collettività anche al fine di favorire l'integrazione tra la sfera pubblica e quella privata.

Obiettivo della presente relazione è quello di fornire gli elementi di valutazione necessari per decidere riguardo alla realizzazione operativa del progetto di *Fondazione di partecipazione* denominata "*Insieme dopo di noi*", di cui si allega la proposta di Statuto..

La valutazione della fattibilità di tale proposta verrà condotta in particolare attraverso:

- valutazione degli obiettivi progettuali;
- analisi dei costi e benefici derivanti dall'istituzione della Fondazione;
- studio sulla fase di realizzazione del progetto.

2. Valutazione degli obiettivi progettuali.

Il nuovo strumento giuridico della *Fondazione di partecipazione* rappresenta una evoluzione dell'istituto della Fondazione, disciplinata dal Codice quale "patrimonio" messo a disposizione per uno scopo; la figura giuridica della Associazione invece è descritta come una "aggregazione di persone" istituita per raggiungere uno scopo. La *Fondazione di partecipazione* dunque accoglie le caratteristiche di istituto patrimoniale tipico della Fondazione, e la flessibilità tipica della forma associativa.

Si configura dunque come un negozio di diritto privato, unione di patrimonio e persone, sintesi delle due figure citate; essa possiede i requisiti di flessibilità ed apertura tali da poter operare nel contesto complesso dell'assistenza ai disabili presenti nel territorio.

La *Fondazione di partecipazione "Insieme dopo di noi"* rispetta tali requisiti. Si propone infatti di avviare un processo di formazione e di accrescimento costante di patrimonio (*fund raising*), vincolato al perseguimento degli scopi statutari, attraverso l'attivazione di sinergie con le altre istituzioni e soggetti operanti nel territorio e all'estero, perseguendo la finalità di rendersi parte attiva e istituzionale nella tutela dei diritti delle persone svantaggiate in quanto disabili (Statuto, art.3 co.1); intende svolgere attività di redistribuzione dei fondi che gestisce a vantaggio di progetti proposti o già avviati da soggetti pubblici e privati che, rivolti alle persone svantaggiate, perseguono i medesimi scopi statutari, effettuando un'azione di coordinamento e controllo delle iniziative finanziate; intende operare come centro di raccolta e creazione di banche dati attinenti agli scopi della *Fondazione* medesima (art.3 co.3), ed implementare ogni altra attività che sia utile al raggiungimento delle finalità che si prefigge, nei limiti previsti dallo Statuto (art.3 ultimo co.).

La *Fondazione di partecipazione "Insieme dopo di noi"* è una istituzione di destinazione di patrimonio a struttura aperta, al quale si può aderire seguendo le formalità previste nello Statuto, che consistono nella adesione ai principi ed agli scopi dell'*Ente* - esplicitati nello Statuto medesimo (art.3 cit.) - e nel contributo patrimoniale di vario genere.

Nello Statuto si prevede che La *Fondazione di partecipazione "Insieme dopo di noi"* venga costituita da una pluralità di fondatori che partecipano all'atto di fondazione con diverse modalità di intervento (artt.9, 10, 11).

Il *Fondatore promotore* è la Regione Lazio (art.9); ed è previsto nello Statuto che la Regione sia presente nella Fondazione in veste di fondatore oltre che mediante un proprio rappresentante nel Consiglio di amministrazione (art.17 lett.b).

La Fondazione, oltre al *Fondatore promotore* prevede la presenza di *Fondatori* costituiti da soggetti pubblici o privati, comprese le persone fisiche (art.11 co.1), nonché l'adesione di *soci Partecipanti* i quali mediante versamento di somme di denaro ovvero mediante donazione di beni materiali od immateriali od anche attraverso la prestazione di lavoro volontario di particolare rilievo ed utilità per la *Fondazione*, contribuiscono in modo determinante alla sopravvivenza della *Fondazione* medesima ed al perseguimento delle sue finalità (art.12).

La presenza della Regione Lazio come *Fondatore promotore* e componente del Consiglio di Amministrazione deriva dall'esigenza di realizzare l'obiettivo di coordinare attraverso la *Fondazione* le realtà organizzative presenti in tutto il territorio regionale che chiedono di fruire dei benefici concessi dalla *Fondazione* medesima (art.3 co.2), ed anche quale garanzia di una corretta gestione e di un controllo costante del patrimonio in dotazione. Quest'ultimo si costituisce infatti non solo attraverso contributi dei fondatori e dei partecipanti, soggetti pubblici e privati, ma anche attraverso elargizioni di denaro, beni mobili ed immobili di singoli contribuenti (art.6 lett.c ed e) che donano alla *Fondazione* affinché i propri familiari siano garantiti dal punto di vista economico e si offra loro la migliore qualità di vita possibile anche senza la loro diretta tutela.

La *Fondazione*, istituzione senza scopo di lucro, non distribuisce quote di utili e di patrimonio, anzi gli eventuali utili derivanti dalla gestione potranno essere reinvestiti per perseguire gli scopi della medesima (artt.1 e 8).

Ai fini di una più ampia partecipazione ed efficacia nella realizzazione degli scopi statutari, è prevista la possibilità di contribuire al patrimonio della *Fondazione* anche senza aderirvi come socio.

Le eventuali adesioni, inoltre, non sono necessariamente contestuali ma anche differite nel tempo, perché la *Fondazione di partecipazione* come strumento giuridico prevede la possibilità che ai soggetti originari possano aggiungersene altri successivamente al momento di costituzione dell'*Ente*.

A garanzia di stabilità nel governo della *Fondazione*, lo Statuto stabilisce che il Consiglio Generale - che è organo di indirizzo, approva il bilancio ecc. (art.15) - si riunisce validamente con la presenza di due terzi dei membri, e in seconda convocazione la riunione è valida purché vi sia la maggioranza dei Fondatori (art.16 co.1). Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, tranne per deliberazioni di rilievo nella vita dell'*Ente* - quale la nomina del Presidente, l'approvazione dei regolamenti, la modifica dello Statuto ecc. - per cui l'ottanta per cento dei punti voto è attribuito ai *Fondatori*, il restante venti per cento ai *Partecipanti* (art.6 cit.)

E' prevista nel documento statutario la possibilità da parte del Consiglio Generale di apportare modifiche allo Statuto (art.15 lett.b), qualora si renda opportuno, in corso di attività,

adattare lo strumento giuridico (nel rispetto degli scopi della *Fondazione*) ad eventuali situazioni non contemplate dalla proposta di Statuto presentata.

E' prevista altresì la vigilanza dell'autorità competente sull'attività della *Fondazione* (art.5).

Alla luce dell'esperienza positiva di molte Fondazioni attive nell'ambito dell'assistenza, e delle molte possibilità di accrescimento del patrimonio e di moltiplicazione di iniziative relative ai disabili, nonché le garanzie di corretta gestione del patrimonio, si può valutare che la *Fondazione di partecipazione "Insieme dopo di noi"* - dal punto di vista degli obiettivi che si propone - possa rispondere ai bisogni per i quali si è deciso di procedere all'istituzione tale organismo.

La proposta di Statuto redatto dal presente gruppo di lavoro è stata elaborata infatti con particolare attenzione alla *mission* della *Fondazione*, per garantire il raggiungimento delle finalità per cui la stessa viene istituita.

3. Analisi dei costi e benefici.

Scopo dell'analisi costi/benefici è individuare, in relazione alle finalità che il progetto si propone, le componenti che intervengono nel progetto, sia di tipo economico che sociale, valutarne il peso e i vantaggi in relazione alla collettività in cui si propone di operare.

I soggetti presi in considerazione nell'analisi costi/benefici sono:

- i destinatari/beneficiari delle attività della *Fondazione*;
- la *Fondazione* come organizzazione;
- i finanziatori/donatori.

Riguardo ai beneficiari, i costi economici sono rappresentati dai contributi in beni e denaro che metteranno a disposizione della *Fondazione*, ma che sono ampiamente ricompensati dai benefici derivanti dall'attività della *Fondazione* a favore dei loro familiari; i benefici sociali a vantaggio della comunità sono identificabili nella presa in carico da parte della *Fondazione*, come soggetto privato finanziato anche da fondi pubblici, dell'assistenza ai soggetti che necessitano di sostegno nel momento in cui l'apporto familiare si esaurisce.

La *Fondazione* infatti si propone di costituire parte attiva nella tutela dei diritti dei disabili e nel mantenere o migliorare il loro standard di vita, attraverso il finanziamento di residenze assistite e di ogni altra iniziativa in favore delle persone disabili, e realizza le proprie finalità nei confronti di persone ed Enti, residenti o con sede nella Regione Lazio - sede anche della *Fondazione* - con la

prospettiva di poter allargare la propria attività costituendo sedi anche nel resto d'Italia e all'estero
(art.2).

Per quanto riguarda la Fondazione di partecipazione "Insieme dopo di noi" come organizzazione, essa comporta costi e benefici derivanti dalle attività che devono essere poste in essere per rispondere ai bisogni dei beneficiari, ma ricava dei benefici dal progressivo accrescersi della sua opera, per cui gli ambiti e le attività di intervento potranno diversificarsi ed ampliarsi, così come il patrimonio a cui attingere per finanziare le iniziative rispondenti alle finalità per cui è istituita.

I benefici derivanti dall'istituzione della *Fondazione* sono di carattere sociale ed economico:

- amministra i beni che detiene e si autogestisce cercando di ridurre al minimo i costi, operando come soggetto di diritto privato, con un patrimonio totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari (art.6);
- rappresenta quindi uno strumento flessibile, caratterizzato da una semplificazione dell'iter amministrativo necessario alla erogazione dei fondi;
- si rende parte attiva nella ricerca e nella raccolta di fondi necessari per la realizzazione degli obiettivi che si propone, operando come punto di raccolta e di redistribuzione, acquisendo ed erogando sia nei confronti di privati (associazioni, banche, ecc.) che di soggetti pubblici (enti, comuni, ipab ecc.)
- finanzia, coordina e verifica il piano di attuazione dei progetti finanziati dalla Fondazione, stimolando contatti tra istituzioni, enti e soggetti privati, partecipando altresì ad ogni tipo di organismo la cui attività sia analoga a quella della Fondazione stessa (artt.3 co.2 e 4 lett.e);
- si propone come centro di raccolta, creazione banche dati e diffusione di informazioni, anche attraverso la promozione di seminari e ricerche, relative al settore della disabilità (art.3 co.3, art.4 lett.b) e - nell'attenzione ai specifici bisogni dell'utenza emergenti da tali ricerche - si collega alle esigenze dei territori ove interviene;
- prevede la creazione al suo interno di un Comitato etico-scientifico, organo consultivo composto di persone fisiche e giuridiche di prestigio e professionalità nelle materie di interesse per la Fondazione (art.21).

L' analisi dei costi derivanti dall'istituzione della Fondazione ha individuato oneri economici derivanti da alcuni vincoli:


- l'impiego in fase di istituzione della Fondazione di un notevole apporto di fondi (che il Bilancio Regionale prevede siano assegnati alla Fondazione);

- una prima fase di avvio, della durata di un anno circa, in cui la sede della Fondazione si collocherà nel dipartimento Sociale della regione Lazio, Direzione Regionale Famiglia e Servizi alla Persona, con conseguente aggravio per la ricerca di una sede logistica e l'impiego di personale dedicato; in questa fase la Fondazione farà ricorso al patrimonio per le spese di gestione, in deroga a quanto previsto dallo Statuto (art.25);
- la fase successiva a quella iniziale, a partire dal 1.01.06, in cui la Fondazione dovrà scegliere una propria sede, attrezzature e personale seppure al minimo indispensabile al suo funzionamento, tali per cui i costi derivanti non dovranno essere onerosi al punto di ridurre in modo rilevante – nel corso della gestione - il patrimonio della *Fondazione*;
- la retribuzione da corrispondere al Segretario Generale della Fondazione (unica carica non gratuita), poiché dirige le attività della medesima(art.13 co.2), esplica funzioni di consulenza legale (art.19 co.6), consultive, propositive e verbalizzanti (art.22 co.3), partecipa alle riunioni del Comitato etico-scientifico individuandone le funzioni specifiche (art.21) e formulando le norme di indirizzo; provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni del Consiglio Generale e di Amministrazione ed esegue le deliberazioni stesse (art.22 co.3);
- la possibile stipula di convenzioni o accordi con enti aventi analoghe finalità, anche a titolo oneroso (art.4 lett.c);
- la non compiuta realizzazione di un importante obiettivo che la Fondazione si prefigge, ovvero il progressivo incremento dell'attività di raccolta di fondi presso soggetti pubblici e privati, che potrebbe causare un aggravio dei costi finanziari ed umani tali da incidere negativamente sul patrimonio, anche in assenza di una eccessiva spesa relativa a personale ed attrezzature.

Per quanto riguarda i donatori, essi sopportano i costi rappresentati dalle proprie risorse trasferite alla *Fondazione*, ma ricavano benefici dalla soddisfazione dei bisogni dei beneficiari, che costituiscono la *mission* della proposta della *Fondazione di partecipazione "Insieme dopo di noi"*.

4. Studio sulla fase di realizzazione del progetto.

La *Fondazione di partecipazione "Insieme dopo di noi"*, come confermato dal Dipartimento Sociale della Regione Lazio, Direzione Regionale Famiglia e Servizi alla Persona, deve essere costituita con atto notarile. La successiva approvazione dello Statuto e dell'atto costitutivo da parte della Giunta Regionale nei termini previsti, permette di impegnare i fondi già disponibili (Capitolo



di spesa H42516, Esercizio Finanziario Bil. Reg. 2004) e costituire un primo cospicuo fondo per avviare i lavori della *Fondazione*.

La disponibilità offerta dal Dipartimento Sociale, Direzione Regionale Famiglia e Servizi alla Persona, di ospitare per una prima fase la sede della *Fondazione di partecipazione "Insieme dopo di noi"* rende realizzabile la costituzione della *Fondazione* in tempi brevi. Si dovrebbe procedere in tal senso alla stipula di una convenzione tra la Regione Lazio e la *Fondazione*.

Alcune soluzioni, discusse in sede di gruppo di lavoro ed inserite nella proposta di Statuto presentata, si prefiggono l'obiettivo di facilitare la realizzazione del progetto di *Fondazione* in esame: per perfezionare lo strumento redatto, la bozza prevede che il Consiglio Generale possa apportare delle modifiche allo Statuto medesimo (art.15 lett.b), così da rendere lo strumento giuridico il più possibile aderente alle finalità perseguite dalla *Fondazione*; inoltre, per evitare la vacanza delle cariche, in prima istanza il Consiglio Generale viene convocato e presieduto da un rappresentante della Regione Lazio fino alla nomina del Presidente e del Segretario Generale (art.15, co.1, art.16 co.1).

Per la gestione della *Fondazione*, appare ragionevole la proposta avanzata dal Dipartimento, Direzione Regionale Famiglia e Servizi alla Persona dell'apertura di un conto corrente ordinario, analogamente ad altre società, poiché in tal modo sono azzerati i costi del servizio di segreteria, nella considerazione che il legale rappresentante della *Fondazione* ha la facoltà di ordinaria e straordinaria amministrazione. Per quanto riguarda il personale necessario, appare indispensabile l'impiego di un ragioniere per gli atti di contabilità ordinaria, e comunque personale che possa gestire gli eventuali immobili facenti parte del patrimonio della *Fondazione*.

Condizione indispensabile alla istituzione della *Fondazione* è l'individuazione di soggetti pubblici e privati, che condividano gli scopi della medesima e che si propongano per ricoprire il ruolo di *Fondatori*. La *Fondazione* infatti per poter realizzare i propri scopi deve avere garanzia di stabilità e continuità.

A tale scopo, sarebbe auspicabile una indagine esplorativa sui soggetti pubblici e privati ai quali ci si intende rivolgere, per comprendere sia l'ambito di attività, che le modalità attraverso le quali acquisire o trasferire i fondi, e successivamente sviluppare strategie di relazione per rendere fedele nel tempo un sostenitore-donatore e incrementare la sua capacità di sostenere la *Fondazione "Insieme dopo di noi"*.

Contemporaneamente all'avvio della *Fondazione di partecipazione "Insieme dopo di noi"*, occorre rendere pubblici nel modo più ampio possibile con i mezzi più opportuni di propaganda, le finalità della *Fondazione* stessa, per stimolare l'interesse e la partecipazione di tutti gli enti, organizzazioni pubbliche e private, nonché delle singole famiglie e persone fisiche che hanno i



requisiti, i mezzi e la volontà sia per contribuire alla costituzione del patrimonio, sia per beneficiare dei finanziamenti.

Un aspetto da valutare nella istituzione della *Fondazione* è rappresentato dall'incidenza percentuale delle singole fonti di finanziamento, rispetto al totale delle entrate di una organizzazione (*funding mix*). Si può parlare di situazioni di equilibrio finanziario se una organizzazione ha più fonti di finanziamento che le permettono di non dipendere esclusivamente da una unica fonte. E' interesse della *Fondazione di partecipazione "Insieme dopo di noi"* aumentare in termini di numero e di apporto finanziario la partecipazione dei soggetti pubblici o privati che ne condividono gli scopi statutari.

La composizione dei fondi è determinata anche dalle leggi e regolamenti che possono favorire il trasferimento di fondi da determinati soggetti verso altri. Potrebbero essere emessi, ad accrescimento del patrimonio, decreti attuativi della Regione affinché parte delle tasse al consumo (IVA, ecc.) a scelta dei consumatori, siano devolute a favore della Fondazione.

Al fine di sollecitare e raccogliere risorse economiche, la *Fondazione* può prendere in considerazione diverse modalità pratiche quali: richiesta di contributi (in forma diretta o mediante i mezzi postali - *mailing*); richiesta tramite eventi speciali, come spettacoli, mostre e in genere tutto quello che può essere utile alla realizzazione degli scopi statutari (coinvolgimento dei mezzi di comunicazione di massa, sponsorizzazioni, ecc.); lo Statuto prevede che si possano svolgere anche attività commerciali, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali (art.4 lett.g).

Ulteriore forma di partecipazione è il lavoro volontario, che ha sempre un valore economico per le organizzazioni senza scopo di lucro; nel caso della *Fondazione "Insieme dopo di noi"* la possibilità di contribuire attraverso attività professionali di particolare utilità per la Fondazione è prevista all'art.12. Da rilevare che anche a tale proposito, rivestono notevole importanza le attività di comunicazione e condivisione delle proprie finalità che la *Fondazione* dovrà attuare.

Presupposto indispensabile al buon funzionamento della *Fondazione di partecipazione* infine è la redazione da parte del Consiglio Generale di un *Regolamento interno* che stabilisca i criteri da utilizzare per decidere a quali istituzioni assegnare i fondi e sulla base di quali requisiti (tipo di progetto, contesti su cui si interviene, effetti positivi attesi e svantaggi temuti, ecc.).

Conclusioni

11/02/17



La *Fondazione di partecipazione "Insieme dopo di noi"* si propone pertanto di essere un catalizzatore delle energie finanziarie e sociali del territorio disponibili ad essere coinvolte nella *mission* dell'*Ente*, il quale si propone quale istituzione con struttura flessibile che possa intervenire a largo raggio sulle necessità dei soggetti disabili verso i quali la sua attività si indirizza, attraverso la raccolta e la assegnazione di fondi per il finanziamento di progetti specifici.

La partecipazione come *Fondatore* della Regione Lazio risponde alle esigenze di:

- controllo sulla gestione del patrimonio, anche a fronte di eventuali donazioni o lasciti da privati;
- continuità di azione e coordinamento dei soggetti coinvolti.

In questa prospettiva la Regione interviene per avviare la *Fondazione*, ma lascia la *Fondazione* gestire sé medesima in quanto strumento più agile rispondente alle esigenze del territorio.

Per realizzare le finalità della *Fondazione* occorre coinvolgere dunque il territorio attraverso le realtà che ne sono espressione, e in particolare attivare le istituzioni che perseguono scopi simili a quelli della *Fondazione*, anche di recente istituzione come la *Consulta per l'Handicap* della Regione Lazio.

Il gruppo di lavoro ritiene inoltre che la *Fondazione di partecipazione "Insieme dopo di noi"* in prima istanza, attraverso gli organi del Consiglio Generale, del Comitato etico-scientifico e del Segretario Generale (artt.15, 21, 22) dovrebbe individuare:

- gli obiettivi specifici che si intendono raggiungere: per quanto riguarda la proposta di *Fondazione di partecipazione "Insieme dopo di noi"* gli obiettivi generali sono a lungo termine e sono esplicitati nell'art.3 della bozza di Statuto;
- i problemi e/o le opportunità che si presentano nel raggiungere i soggetti donatori e beneficiari e, di conseguenza, le strategie migliori per raggiungerli in modo efficace;
- una nuova sede dove la *Fondazione* si possa trasferire dopo la fase di avvio, e contemporaneamente valutare le risorse tecniche, organizzative e umane necessarie per il suo funzionamento;
- una ipotesi di proiezione dei costi e dei ricavi delle operazioni previste dal piano di raccolta fondi, anche al fine di attuare un controllo su di essi, e una sorta di monitoraggio delle attività della *Fondazione*, che permetta - nel caso si renda necessario od opportuno - un mutamento di indirizzo;
- i contributi annuali permanenti tra i quali quelli della Regione Lazio.

Il punto critico su cui si è più volte soffermata l'attenzione del gruppo di lavoro che ha elaborato la proposta di Statuto e redatto il presente studio di fattibilità, infatti, è la presenza del rischio che il piano di raccolta fondi non fornisca contributi sufficienti a garantire le attività della

Fondazione, ovvero che tali attività siano eccessivamente onerose a fronte delle entrate, tali da ridimensionare gli scopi per cui l'*Ente* viene costituito.

L'elaborazione di un piano di previsione delle risorse tecniche, materiali, umane necessarie a raggiungere gli obiettivi specifici, e una prima valutazione dei costi e dei ricavi previsti nel piano di raccolta fondi (limitato ad un determinato periodo di tempo), permetterebbe alla *Fondazione di partecipazione "Insieme dopo di noi"* di realizzare le finalità per la quale viene costituita e renderebbe concreta la prospettiva di moltiplicare le iniziative che si propone di attuare.

N.B. Per quanto riguarda la proposta di atto costitutivo prevista dalla Delibera n.1010 del 17.10.03, si fa presente che lo Studio Legale Ghia ha presentato una bozza che, acquisita agli atti, non è stata sottoposta a valutazione in quanto il coordinatore ha fatto presente che l'atto verrà redatto dal Notaio rogante incaricato.



A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.